

**ACCORDO AZIENDALE  
DISCIPLINANTE LA MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'AZIENDA  
DEI DIRIGENTI DELL'AREA MEDICA E VETERINARIA**


Il giorno ~~10.05.~~<sup>7.6.</sup>2018; alle ore 16:00, presso la Sede Legale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima- stanza 512, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Le parti, a seguito di presentazione, da parte dell'Azienda, della proposta di **REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA** e ad esito di confronto, concordano ed approvano il testo del citato regolamento allegato al presente accordo come parte integrante dello stesso.

Mestre, 7 giugno 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Azienda**



**Per le OO.SS.**

CGIL MEDICI FP

.....

AARO




.....

CIMO




.....

ANAAO-ASSOMED




.....

FVM



.....

UIL FPL



.....

CISL MEDICI


.....

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI



.....

FASSID



.....

FESMED

.....

## REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'AZIENDA AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Nell'attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.

Nell'ambito dell'Azienda l'istituto della mobilità viene applicato con le modalità ed i criteri del CCNL Integrativo 10.2.2004 art. 16 e del presente Regolamento.

Si individuano tre diverse tipologie di mobilità:

1. MOBILITA' A DOMANDA
2. MOBILITA' D'URGENZA
3. MOBILITA' INTERNA PER EFFETTO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

### MOBILITA' A DOMANDA

La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari o diverso livello rispetto a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 e dal Regolamento.

### MOBILITA' D'URGENZA

Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.

La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza – ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione provvisoria.

Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.

La rotazione dei dirigenti indicata al precedente paragrafo avviene attraverso la formulazione di una graduatoria per anzianità di servizio, che verrà utilizzata rovesciata, qualora non vi siano disponibilità su base volontaria.

## MOBILITA' INTERNA PER EFFETTO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo definite nell'art. 4, comma 2, lettera F.

Prioritariamente l'Azienda rende noto il numero dei posti, la tipologia e la graduazione degli incarichi da ricoprire nella sede di nuova assegnazione.

Nel caso di presentazione di un'unica domanda l'Azienda procede alla diversa assegnazione in servizio e alla conseguente attribuzione del nuovo incarico dirigenziale con le modalità dell'art. 28 del CCNL 8.6.2000.

Nel caso di presentazione di più domande, l'Azienda procede attraverso una Commissione composta dal Direttore Sanitario, o da un suo delegato, e da due dirigenti delle strutture interessate alla mobilità alla formulazione di una graduatoria con i seguenti criteri:

ANZIANITA' DI CARRIERA (ambito SSN) 0,75 punti per anno (il servizio con orari diversi dal tempo unico è valutato in proporzione)

PUBBLICAZIONI massimo punti 5 (riferite agli ultimi 5 anni, numero autori, attinenza al posto da coprire, tipo rivista, ecc.)

CURRICULUM massimo punti 5 (incarichi dirigenziali ricoperti)

### SITUAZIONI FAMILIARI

Figli di età inferiore ad anni 14 1 punto per figlio

Familiari e figli portatori di handicap 3 punti


Familiari e figli portatori di handicap grave 5 punti

I punteggi suindicati vengono assegnati dalla Commissione con idonea e motivata relazione.

Il personale destinatario dei benefici di cui alla legge 5.2.1992 n.104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" ha precedenza assoluta nei processi di mobilità, con inserimento nella relativa graduatoria alla concessione del beneficio.

La graduatoria formulata con i suddetti criteri verrà utilizzata in modo inverso nel caso in cui non pervenga alcuna domanda volontaria. Saranno esclusi dall'utilizzo i Dirigenti titolari di incarico di struttura semplice di unità operativa e dipartimentale se nella sede di diversa assegnazione non sono presenti analoghe strutture semplici.

Le graduatorie formulate non potranno subire variazioni per effetto di successive modificazioni nelle situazioni familiari intervenute.



Il personale dirigente riconosciuto inidoneo al servizio con prescrizioni o limitazioni dalle Commissioni Mediche o dal Medico competente sarà posto in mobilità, con riguardo alla situazione di salute, al di fuori del presente Regolamento e salva l'attribuzione di un adeguato incarico dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 del CCNQ del 04 dicembre 2017 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del medesimo CCNQ.

